

**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE**  
**PER L'UMBRIA**  
**PERUGIA**

**Dec.n. 556**  
**depositata il**  
**10 novembre 2006**

nelle persone dei Signori:

**PIER GIORGIO LIGNANI** Presidente, relatore  
**ANNIBALE FERRARI** Cons.  
**CARLO LUIGI CARDONI** Cons.

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella Camera di Consiglio del **08 Novembre 2006**

Visto il ricorso 389/2006 proposto da:

*RICCI GIANCARLO*

rappresentato e difeso da:

*DI BAIA ALESSANDRO*  
*FURIA DAVID*

con domicilio eletto in PERUGIA

*VIA ALESSI, 35*  
*presso*  
*DI BAIA ALESSANDRO*

**contro**

*COMUNE DI MAGIONE*  
rappresentato e difeso da:  
*FANTUSATI PAOLO*  
*con domicilio eletto in PERUGIA*  
*VIALE CENTOVA, 6*  
*presso la sua sede*

*e nei confronti di*  
*BALDONCINI MASSIMO*  
rappresentato e difeso da:  
*VELATTA ANGELO*  
*BALDASSARRI MARCO*  
*con domicilio eletto in PERUGIA*  
*VIA DANZETTA, 7*

*presso*  
*VELATTA ANGELO*

per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione, della delibera del Consiglio Comunale di Magione n. 56 dell'11 luglio 2006 con la quale, in via di autotutela, veniva annullata la precedente deliberazione consiliare n. 43 del 27 giugno 2006, afferente l'elezione del dr. Giancarlo Ricci tra i membri del Collegio di revisione economico-finanziaria, per il triennio 2006/2009, e veniva deliberata una nuova elezione del suddetto organo, con la nomina in qualità di membro del rag. Massimo balconcini, in sostituzione del dr. Ricci Giancarlo; nonché di ogni altro atto presupposto, inerente e/o consequenziale e comunque connesso.

Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;

Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di:

*BALDONCINI MASSIMO*

*COMUNE DI MAGIONE*

Udito il relatore Pres. PIER GIORGIO LIGNANI e udite le parti come da verbale;

Visti gli artt. 19 e 21 della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e l'art. 36 del R.D. 17 agosto 1907, n. 642;

Ritenuto di poter definire immediatamente la controversia, come previsto dall'art. 26 della legge n. 1034/71, nel testo modificato dalla legge n. 205/2000;

#### FATTO E DIRITTO

1. Il 27 giugno 2006 il consiglio comunale di Magione ha eletto il collegio dei revisori, ai sensi dell'art. 234 del t.u. enti locali (n. 267/2000).

L'attuale ricorrente, dottore commercialista iscritto al relativo albo, è risultato fra i tre eletti.

Sucessivamente l'amministrazione comunale ha rilevato che in quella occasione erano stati eletti componenti del collegio un professionista iscritto al registro dei revisori contabili e due dottori commercialisti (uno dei quali il ricorrente) mentre l'art. 234 t.u. prescrive che i tre componenti siano rispettivamente: il primo iscritto al registro dei revisori contabili, il secondo iscritto all'albo dei commercialisti e il terzo iscritto all'albo dei ragionieri.

Di conseguenza è stato riconvocato il consiglio comunale, il quale nella seduta dell'11 luglio 2006 ha disposto l'annullamento della precedente delibera, ed ha

quindi proceduto ad una nuova elezione. All'esito di questa, sono risultati confermati gli altri due membri, mentre in luogo del ricorrente è stato eletto il rag. Baldoncini, attuale controinteressato.

2. E' seguito il ricorso in esame, con il quale il ricorrente sostiene che il consiglio comunale ha fatto un'errata applicazione dell'art. 234, t.u..

La sua tesi è che il sopravvenuto decreto legislativo n. 139/2005, che ha riformato l'ordinamento professionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, ha unificato le figure professionali del dottore commercialista e del ragioniere, sicché le disposizioni anteriori che, come l'art. 234 t.u., fanno riferimento a quelle figure, non possono essere interpretate che in coerenza con il nuovo ordinamento: in pratica, sarebbe venuta meno ogni distinzione. Ciò si ricaverebbe, secondo il ricorrente, anche dalle norme transitorie del d.lgs. 139/2005. Ne deriverebbe che attualmente nel collegio dei revisori contabili del comune possono essere eletti indifferentemente dottori commercialisti e ragionieri. Pertanto, conclude il ricorrente, l'elezione effettuata il 27 giugno 2006 era legittima e non doveva essere annullata.

3. Resistono al ricorso il Comune di Magione e il controinteressato rag. Baldoncini.

In sede di trattazione della domanda cautelare, le parti hanno dichiarato di non avere obiezioni a che il ricorso venga definito immediatamente nel merito, ed il Collegio ritiene di poter procedere in tal senso.

4. Va premesso che l'art. 234 t.u.e.l. appare inequivoco nel senso che i componenti del collegio di revisione dell'ente locale dev'essere composto da tre membri, ciascuno dei quali con una diversa qualifica professionale: rispettivamente, un revisore contabile, un dottore commercialista e un ragioniere, iscritti ai rispettivi albi professionali.

Tale disposizione non risulta abrogata né modificata, quanto meno esplicitamente.

Alla luce di tale normativa, sembra innegabile che la prima elezione dell'organo di controllo fosse illegittima, in quanto includeva fra gli eletti due dottori commercialisti e nessun ragioniere; e che, di conseguenza, sia stata legittima la decisione di annullarla e procedere ad una nuova elezione.

5. Ci si deve tuttavia chiedere se ed in quale misura il quadro normativo risulti modificato dal nuovo ordinamento della professione di commercialista; e, in

particolare, se l'art. 234 t.u. debba intendersi tacitamente modificato, o comunque reso inapplicabile, per il profilo che qui interessa.

Il Collegio ritiene che la risposta debba essere negativa, per le ragioni che si illustrano appresso.

**6.** In primo luogo, va notato che secondo le norme transitorie del d.lgs. n. 139/2005, in particolare gli artt. 58 e 59, fino al 31 dicembre 2007 restano in vita l'ordine dei dottori commercialisti ed il collegio dei ragionieri, con i rispettivi organi locali e nazionali, nonché i rispettivi albi professionali.

Pertanto, l'unificazione degli ordini e degli albi avrà effetto solo a partire dal 1° gennaio 2008.

A quel punto, tuttavia, il nuovo ordinamento non entrerà ancora pienamente a regime, ma si instaurerà una (seconda) fase transitoria, durante la quale nell'ambito dell'ordine unificato sarà mantenuta, a taluni effetti, la distinzione fra i dottori commercialisti ed i ragionieri già iscritti nei rispettivi albi professionali. I ragionieri, infatti, saranno iscritti nel nuovo albo assumendovi la peculiare denominazione di "ragionieri commercialisti" (art. 61, comma 6).

Nell'ordine unificato, dottori commercialisti e ragionieri commercialisti costituiranno due distinte categorie, ciascuna delle quali procederà separatamente all'elezione degli organi istituzionali (artt. 63 e 64). La distinzione avrà rilievo in ordine sia all'elettorato attivo che a quello passivo. In pratica i dottori commercialisti eleggeranno al proprio interno i presidenti degli ordini territoriali e un certo numero (la maggioranza) dei membri dei consigli; i ragionieri commercialisti eleggeranno i vicepresidenti e gli altri consiglieri.

Tale fase transitoria durerà sino al 31 dicembre 2016.

**7.** Sino a quest'ultima data (31 dicembre 2016), dunque, dottori commercialisti e ragionieri commercialisti, pur essendo iscritti all'unico albo e pur avendo uguali competenze professionali, continueranno a costituire due categorie distinte, e tale distinzione avrà una certa rilevanza giuridica.

In questa luce, l'art. 234 t.u.e.l., nella parte in cui riserva a ciascuna delle due categorie professionali un posto nel collegio di revisione dell'ente locale, non si può dire che sia divenuto privo di senso o comunque insuscettibile di avere applicazione pratica. Al contrario, si direbbe che la stessa *ratio* che porta a riservare ai ragionieri una certa aliquota di posti nei consigli territoriali dell'ordine unificato può essere invocata per giustificare un'analogha riserva di posti nel collegio di revisione dell'ente

locale. Sino a che, naturalmente, il legislatore non ritenga di intervenire per modificare l'art. 234.

**8.** Queste conclusioni non sono smentite dalla disposizione dell'art. 78, comma 3, del d.lgs. n. 139/2005, del seguente tenore: «Fino al 31 dicembre 2007, i richiami ai "dottori commercialisti o esperti contabili" contenuti nelle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, si intendono riferiti agli iscritti negli Albi dei "dottori commercialisti" ed agli iscritti negli Albi dei "ragionieri e periti commerciali"».

A tacer d'altro, questa disposizione non appare univoca nel senso che s'intendano soppresse tutte le distinzioni fra le due figure professionali, contenute nelle leggi vigenti. Tale mancanza di univocità impedisce di attribuire alla norma in parola un peso determinante ai fini di risolvere le questioni interpretative delle altre norme transitorie, di cui si è trattato sopra. Al contrario, sono queste ultime (in quanto di per sé sufficientemente chiare e precise, come si è visto) che possono e debbono essere utilizzate per giungere alla corretta interpretazione della disposizione più oscura, quale l'art. 78, comma 3.

**9.** In conclusione, il ricorso va respinto.

Si ravvisano tuttavia giusti motivi per compensare le spese, anche in considerazione della disponibilità manifestata alla definizione immediata della controversia.

#### **P.Q.M.**

Il Tribunale Amministrativo Regionale dell'Umbria, definendo immediatamente la controversia, come previsto dall'art. 26 della legge n. 1034/71, nel testo modificato dalla legge n. 205/2000, rigetta il ricorso. Spese compensate.

La presente sentenza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Perugia, l'8 Novembre 2006

IL PRESIDENTE, est.

F.to Pier Giorgio Lignani

IL SEGRETARIO

F.to Francesca Bianconi

